REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 472/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Paolo Novelli	Presidente
Eugenio Musumeci	Giudice
Alessandra Molina	Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n **74313** RG, relativo al conto giudiziale n. **28273** avente ad oggetto il conto reso dal prof. Raffaele Fiorentino quale consegnatario, nel corso dell'esercizio finanziario 2022, di beni del Dipartimento di Studi aziendali ed economici dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Chiamata la causa nella pubblica udienza del 13 giugno 2024, tenuta con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Serena Palomba, sono presenti il S.P.G. dott. Raffaele Cangiano e l'agente contabile Raffaele Fiorentino.

FATTO

1. Con la Relazione di irregolarità n. 183/2024, il magistrato relatore rappresentava la sussistenza di criticità che sarebbero emerse in esito all'istruttoria effettuata sul conto giudiziale n. 28273 reso dal prof. Raffaele Fiorentino quale consegnatario, nel corso dell'esercizio

finanziario 2022, dei beni mobili inventariati del Dipartimento di Studi aziendali ed economici dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, per il periodo dall'1 novembre al 31 dicembre 2022, nel corso del quale ha rivestito l'incarico di direttore del Dipartimento.

In primo luogo, rappresentava l'insussistenza dell'obbligo di resa di conto per la gestione di beni mobili senza obbligo di custodia, quali gli impianti, macchinari e attrezzature, i mobili e arredi e il patrimonio libraio, che il Prof. Fiorentino avrebbe inserito nel rendiconto contabile presentato, per i quali sarebbe da ritenere che siano già immessi in uso presso gli uffici dell'Università. Ne deriverebbe l'improcedibilità del conto oggetto di giudizio.

Rappresentava altresì l'insussistenza dell'obbligo di resa di conto per la gestione di beni immobili ai fini inventariali. Precisava al riguardo che i volumi e le riviste di cui il prof. Fiorentino aveva reso il conto della gestione sarebbero da ritenersi ricompresi nel catalogo della biblioteca del Dipartimento. Si tratterebbe, dunque, di beni per i quali difetterebbe quella gestione tipicamente di "cassa" o di "magazzino" e che, in base all'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827 del 1924) sono considerati immobili, per i quali pertanto non potrebbe ritenersi sussistente l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale innanzi al giudice contabile.

Anche per tal motivo, dunque, il conto oggetto di giudizio si manifesterebbe palesemente irregolare e improcedibile riguardando una gestione meramente inventariale e beni per i quali non sussiste un

obbligo di custodia.

Infine rilevava l'assenza di prova di un regolare passaggio di gestione in corso di esercizio. Difatti, dagli atti presenti nel fascicolo del conto risulterebbe essersi verificato nel corso dell'esercizio finanziario 2022 un avvicendamento nell'incarico di consegnatario del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici essendo succeduto il prof. Fiorentino al prof. Riccardo Marselli.

L'ipotesi di successione di più agenti contabili nel corso dell'esercizio finanziario troverebbe specifica disciplina nell'art. 612 R.D. 827/1924 a norma del quale "*ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto pel periodo della propria gestione*".

Nel caso di specie non sarebbe riscontrabile, tra la documentazione presente nel fascicolo, nessun atto idoneo a tracciare una separazione netta e una imputazione certa delle gestioni tra agenti contabili. In assenza, dunque, della prova di un regolare passaggio di consegne, non si potrebbe ritenere che il prof. Fiorentino potesse rendere il conto esclusivamente per la frazione d'anno nella quale aveva rivestito la carica di Direttore del Dipartimento.

Ne conseguirebbe, pertanto, un ulteriore profilo di improcedibilità del conto depositato.

Concludeva quindi chiedendo di dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità e, in subordine, l'irregolarità del conto in esame.

2. Con memoria conclusionale del 07.05.2024, la Procura rappresentava

che la rilevata immissione in uso dei beni presso gli uffici del Dipartimento dell'Università e la rilevata natura dei beni oggetto del conto ne determinerebbero l'improcedibilità, stante l'inesistenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale. Rilevava altresì che la regolarità del conto, relativo al periodo in cui il consegnatario ha rivestito l'incarico e la "confusione di gestione", che comporterebbe sul piano processuale inscindibilità di cause e, sul piano sostanziale, la "solidarietà passiva" tra gli agenti contabili obbligati a risarcire il danno in assenza di prova del passaggio di beni, sarebbero comunque riferiti alla sopra richiamata fattispecie, per la quale non sussiste obbligo di resa del conto giudiziale. Aderendo alla valutazione del magistrato relatore, riteneva quindi doversi dichiarare l'improcedibilità del conto giudiziale in esame.

3. Con memoria del 20.05.2024 si costituiva personalmente l'agente contabile osservando come in presenza di una incertezza interpretativa si era comunque ritenuto doveroso procedere al deposito del conto. Riteneva non sussistente una gestione di magazzino essendo i beni inventariati all'atto della acquisizione della fornitura e assegnati all'ufficio/destinatario. Concordava sull'insussistenza dell'obbligo di resa del conto nel caso di beni mobili oggetto del solo obbligo di vigilanza come in effetti sarebbero quelli in argomento.

Con riferimento all'insussistenza dell'obbligo di resa del conto per la gestione dei beni immobili ai fini inventariali, riteneva assorbenti le predette considerazioni, non sussistendo una gestione di magazzino.

Circa la"*assenza di prova di un regolare passaggio di gestione in corso di esercizio*", produceva copia del passaggio di consegna effettuato in data 2 novembre 2022 e richiamava l'articolo 52, comma 3, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli studi di Napoli Parthenope, emanato con D.R. nr. 494 del 17.07.2017, secondo cui " *a seguito dell'atto di nomina del nuovo Direttore Generale, ovvero del funzionario da questi delegato nonché dei nuovi Direttori dei Centri autonomi di gestione ovvero dei funzionari da questi delegati, occorre procedere entro 90 giorni al passaggio di consegne sottoscritto in contraddittorio tra consegnatario cessante e subentrante. Decorso tale termine, anche in assenza di verbale, il soggetto subentrante è considerato consegnatario dei beni mobili*".

Concludeva chiedendo di dichiarare l'improcedibilità del conto giudiziale in esame con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in relazione alle spese di giudizio.

4. All'udienza del 13 giugno 2024, udita la Relatrice, il PM e l'agente contabile si riportavano a quanto dedotto con le memorie depositate agli atti.

Al termine della discussione, la causa veniva posta in decisione.

DIRITTO

1. Nella fattispecie in esame, la Sezione è chiamata a decidere la questione concernente la sussistenza dell'obbligo della resa del conto giudiziale da parte del prof. Raffaele Fiorentino, quale consegnatario, dall'1 novembre al 31 dicembre 2022 di beni del Dipartimento di Studi

aziendali ed economici dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, consistenti in beni inventariati e assegnati all'ufficio destinatario, beni mobili consistenti in volumi e riviste, nonché beni immobili a fini inventariali.

2. Si ricorda che l'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, stabilisce che sono tenuti a rendere il conto della loro gestione gli agenti che a qualsiasi titolo abbiano "maneggio di denaro ovvero debito di materia", intendendosi per "materia" i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio dell'Ente (beni mobili, partecipazioni, azioni), con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali agli effetti della compilazione degli inventari (Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014).

Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari e, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione e alle conseguenziali responsabilità, possono assumere la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia, con la particolarità che i primi sono esclusi dall'obbligo di resa del conto giudiziale.

Sicché esclusivamente i consegnatari per debito di "custodia" (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale mentre non vi sono tenuti i consegnatari per debito di "vigilanza" (agenti amministrativi).

Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest'ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino

(Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 56 del 3.3.2016; Seconda Sezione Appello sent. n. 963 dell'11.12.2017); di conseguenza è "l'esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della "gestione contabile" e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell'agente contabile come risultato delle operazioni di "gestione" da lui compiute, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al "discarico" o all'addebito" (Sezione giurisdizionale Abruzzo sent. n. 62 del 15.7.2020), configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in "deposito".

Diversamente il debito di vigilanza fa riferimento al soggetto che ha la funzione di sorvegliare il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché nelle ipotesi di gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso. Si parla, in quest'ultimo caso, di "agente amministrativo" tenuto alla definizione del conto amministrativo (Sezione giurisdizionale Piemonte sent. n. 302 del 25.11.2021; Sezione giurisdizionale Calabria sent. n. 213 del 12.12.2022), con il conseguente obbligo di dimostrare la consistenza e la movimentazione dei beni attraverso le scritture dell'Ente (inventario, giornale di entrata e di uscita, prospetto delle variazioni, buoni di carico e di scarico, scheda dei beni mobili, ecc.) (Sezione giurisdizionale Trentino Alto Adige sent. n. 53 del 14.12.2016), anche ai fini del controllo di gestione (Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 3 del 5.1.2017).

In definitiva, sussiste l'obbligo di custodia quando "i beni di proprietà dell'ente non sono stati dati in uso ai dipendenti dell'amministrazione o a soggetti terzi ma si trovano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto a compiere un'attività tesa alla conservazione degli stessi, per lo svolgimento di attività di servizio o comunque connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali"; ricorre, invece, l'obbligo di vigilanza ogni qualvolta "i beni, previamente inventariati, siano "messi in uso", mediante la materiale consegna agli utilizzatori, per lo svolgimento dell'attività di servizio e i beni di nuova introduzione siano acquistati dall'ente nei limiti strettamente necessari alle esigenze di funzionamento dei singoli uffici".

Per quanto sopra rappresentato, non deve ritenersi sussistente l'obbligo di resa di conto relativamente a quei beni (gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili e gli arredi) assegnati all'ufficio destinatario degli stessi.

Quanto al soggetto che gestisce beni immobili, nemmeno nei suoi confronti si ravvisano i caratteri tipici dell'obbligo di custodia connessi alla gestione di cassa e di magazzino, atteso che il concetto stesso di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con la conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili (Corte conti Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014; Sez. Giur. Abruzzo sent. n. 102 del 15.10.2015; Sez. Giur. Trentino Alto Adige-Trento sent. n. 39 del 21.9.2017); e pertanto, il conto relativo a

beni immobili eventualmente reso deve ritenersi di natura amministrativa e non giudiziale.

Stesso discorso vale per i volumi e le riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca del Dipartimento; al riguardo, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827 del 1924) "sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono" e per i quali, pertanto, non può ritenersi sussistente l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale (Corte Conti Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 213 del 22.5.2019).

In definitiva, limitatamente ai beni inseriti nel conto n. 28273, il convenuto è qualificabile come agente amministrativo e come tale non è soggetto all'obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente inammissibilità del presente giudizio.

In considerazione dell'inammissibilità del presente giudizio, risulta conseguentemente assorbito il rilievo, formulato nella relazione del Magistrato relatore, circa l'assenza di prova, nel caso di specie, di un regolare passaggio di gestione in corso di esercizio, tra il Prof Fiorentino e il precedente consegnatario.

PQM

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe, relativo al conto giudiziale n. 28273 reso dal prof. Raffaele Fiorentino,

quale consegnatario, dall'1 novembre al 31 dicembre 2022, di beni del Dipartimento di Studi aziendali ed economici dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 13 giugno 2024.

Estensore	Presidente
Alessandra Molina	Paolo Novelli
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 11/09/2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)